



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar

***Decreto semplificazioni: Le modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
parte seconda***

Autocertificazione

Il testo unico sulla documentazione amministrativa
e le novità del d.l. Semplificazioni

a cura di Silvia Paparo

14 ottobre 2020

FormezPA

AUTOCERTIFICAZIONE

Il testo unico sulla documentazione amministrativa
e le novità del d.l. Semplificazioni

SILVIA PAPARO | 13 ottobre 2020



L'AUTOCERTIFICAZIONE HA UNA LUNGA STORIA...

- **Una lunga rivoluzione**, non più il cittadino come fattorino tra un'amministrazione e l'altra
- L'amministrazione che si fida delle dichiarazioni del cittadino, o acquisisce d'ufficio per via telematica, effettua controlli con sanzioni e decadenza dai benefici in caso di dichiarazione del falso
- La "decertificazione": il principio che oggi definiamo *once only* è già nel nostro ordinamento da vent'anni, ma è ancora critica l'effettuazione di controlli e l'acquisizione d'ufficio per via telematica




L'emergenza da COVID-19 ha riproposto il tema della decertificazione: vitale per accelerare accesso ai benefici

Art. 264 del d.l. Rilancio

Tutta la documentazione richiesta per l'accesso ai benefici **è sostituita dall'autocertificazione** (ad eccezione dell'antimafia)

*«nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto **l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19**, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 **sostituiscono** ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»*



NUOVO ARTICOLO 18 della l. 241/1990 (modificato dal d.l. Semplificazioni)

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis.* Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, **sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento**, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»

PRIMA DI ILLUSTRARE
LE ULTERIORI NOVITÀ,

RICAPITOLIAMO

D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) | **L'ambito oggettivo delle norme sulla documentazione amministrativa**



ART. 2

Delinea l'ambito di applicazione (oggettiva) delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa.

Detta norma precisa, infatti, che il D.P.R. n. 445 disciplina **«la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati»**.

D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)

A CHI SI APPLICA?

- Ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
- I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
- Al di fuori dei casi di cui al punto precedente. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

ART. 3

COSA È POSSIBILE AUTOCERTIFICARE?

- **Art. 46.** Contiene un **elenco tassativo degli stati, qualità personali e fatti che possono essere autocertificati** (nascita, residenza etc.)
- **Art. 47.** Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi (fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge) tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 e quindi non autocertificabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, sono comprovati dall'interessato mediante la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**.



COSA NON SI PUÒ AUTOCERTIFICARE

I LIMITI DI UTILIZZO DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE (ART. 49)

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.



Le Pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono sempre accettare dai cittadini le autocertificazioni e non possono richiedere al privato il certificato rilasciato da un'altra Amministrazione.

Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47.

A tal fine sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: *«Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».*

Articolo 40 (L) Certificati

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

Accertamenti d'ufficio (art. 43)

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Articolo 43 (L-R) Accertamenti d'ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

[...]

Articolo 43 (L-R) Accertamenti d'ufficio

[...] 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

Articolo 71 Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

[...]

Articolo 71 Modalità dei controlli

[...]

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Vietato chiedere dati che la PA già conosce nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli, comunque denominati, sulle attività dei privati: le amministrazioni pubbliche non richiedono l'esibizione o la produzione di atti, documenti e informazioni in possesso della stessa o di altre amministrazioni. Si prevede la nullità delle sanzioni disposte nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione pubblica.

Criteri per l'effettuazione dei controlli sui dati autocertificati:

- **anche a campione** e nei casi di ragionevole dubbio
- **proporzionalità** al rischio

Articolo 72 (L) Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.**

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà costituisce violazione dei doveri d'ufficio

Articolo 74 (L-R) Violazione dei doveri d'ufficio

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita;

c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02

Decadenza dai benefici (art. 75)

Qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, non può accedere a contributi, finanziamenti e agevolazioni per due anni ed è punito ai sensi del codice penale.

Articolo 75 (L-R) Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la **revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.**

**ASSICURARE L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI
PER I CONTROLLI E L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO**

La condizione per realizzare ONCE ONLY è assicurare L'INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI.



A questo fine sono state adottate e più stringenti disposizioni per consentire a migliaia di amministrazioni di **accedere alle banche dati degli enti certificanti**, a partire da quelle più rilevanti, le “Basi dati di interesse nazionale”.

SOLO PER CITARE LE PRINCIPALI:

Anagrafe Tributaria, ANPR (Anagrafe nazionale popolazione residente), Catasto, Casellario Giudiziale, Registro delle Imprese etc.

Il principio esiste da vent'anni:
la novità introdotta è quella di
**individuare gli strumenti operativi per renderlo
EFFETTIVO**

LO STRUMENTO È SEMPLICE:
le amministrazioni che hanno i dati devono predisporre degli accordi per assicurare l'interoperabilità, che individuano i dati e le relative modalità di accesso **per mettere a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni l'accesso alle banche dati per le attività di controllo delle autocertificazioni e l'acquisizione d'ufficio.**

GLI ACCORDI QUADRO DI FRUIZIONE

È importante definire le regole di accesso standard (“Accordi quadro di fruizione”) **per standardizzare e semplificare l’accesso alle basi dati**: è il modello in corso di predisposizione da parte di AGID e del Ministero dell’Interno per ANPR, basato su “casi d’uso”, che consentono alle amministrazioni procedenti di dichiarare le finalità istituzionali alla base dell’accesso ai dati e che sono resi disponibili dalle Amministrazioni detentrici di banche dati su opportune piattaforme accessibili in via telematica

Con gli Accordi di fruizione e l’indicazione dei casi d’uso, da mettere a disposizione su un apposito portale, **l’adesione può avvenire in modo semplice e immediato nel rispetto della normativa sulla privacy**. In questo modo l’Ente Fruitore si impegna a dichiarare le finalità istituzionali alla base dell’accesso ai dati e corrispondenti ai casi d’uso d’interesse. A questo fine si prevede di introdurre tale previsione all’ art. 50 del Codice dell’Amministrazione digitale.

